

STATUTO
della
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

“Fondazione FormAP”
(Formazione e Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche)

Articolo 1
Costituzione e Sede

1. È costituita la Fondazione di Partecipazione tra Università ed enti locali, con finalità scientifiche, culturali e didattiche, denominata **“Fondazione FormAP” (Formazione e Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche)**, con sede legale in Napoli, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2
Delegazioni e Uffici

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si può avvalere delle strutture e del personale messi a disposizione dagli Atenei fondatori di cui all’art. 10 del presente Statuto ovvero dai soggetti Partecipanti, ai sensi dell’art.28 della legge 30 dicembre 2010 n.240.
2. Possono essere costituiti uffici distaccati, sia in Italia, sia all’estero, anche presso le sedi proprie dei Fondatori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Articolo 3
Finalità

1. La Fondazione svolge attività di formazione, sul fondamento di studi e ricerche concernenti precipuamente il processo di attuazione del federalismo

fiscale, nonché i temi della sussidiarietà e del controllo della spesa pubblica.

2. Svolge ogni attività formativa e didattica indirizzata a promuovere, sviluppare, curare l'aggiornamento permanente di figure professionali operanti nelle pubbliche amministrazioni, anche in vista delle nuove competenze e responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, alla attuazione di politiche di sussidiarietà e di controllo della spesa pubblica, integrando competenze giuridiche, economiche, fiscali e gestionali.

3. Le attività di formazione e aggiornamento sono indirizzate al personale incardinato nelle amministrazioni pubbliche, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai livelli locali e regionali. Sono altresì indirizzate ai soggetti neolaureati e ad altre figure professionali destinate o che aspirino a far parte della pubblica amministrazione.

Articolo 4

Attività

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3, la Fondazione si propone, in stretto collegamento con le amministrazioni pubbliche dei diversi livelli costituzionali e territoriali, in via esemplificativa e non esclusiva, di:

- operare per l'efficace attuazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 28, comma 1, in materia di formazione ed aggiornamento dei funzionari pubblici in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, nonché per l'attuazione di politiche di sussidiarietà e di controllo della spesa pubblica, anche in relazione alla recente modifica dell'art. 81 Cost.;

- operare per attivare master universitari di primo/secondo livello - ovvero partecipare ad essi - in collaborazione con i Fondatori, le università e loro singoli centri e dipartimenti, enti o altre istituzioni, riguardanti la formazione e l'aggiornamento dei soggetti neolaureati e del personale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli enti locali, nelle discipline e nelle tecniche informatiche di

organizzazione e gestione delle amministrazioni pubbliche, nonché nei settori del federalismo fiscale di dimensione interna ed europea, del finanziamento e dell'imposizione locale, del controllo della spesa pubblica, dei nuovi modelli giuridici, organizzativi e tecnici di gestione dei processi della pubblica amministrazione;

- realizzare, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche dei diversi livelli territoriali, corsi di formazione e aggiornamento specialistico, nonché attività di aggiornamento permanente del personale;

- favorire l'attivazione nelle università di indirizzi di studio, di formazione e di professionalizzazione per consentire l'ingresso nelle amministrazioni pubbliche di laureati in possesso di una preparazione professionale e culturale finalizzata alla migliore e più efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche nell'ottica dei processi di innovazione derivanti dalla messa in opera del federalismo fiscale;

- raccogliere, anche attraverso lo svolgimento di campagne e altre manifestazioni di sensibilizzazione e promozione delle finalità e delle attività formative della Fondazione, risorse economiche private e pubbliche per il finanziamento delle attività della Fondazione, tramite donazioni, rendite da attività istituzionali, contributi pubblici e privati, tasse di iscrizione e di frequenza ai corsi di formazione.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto, nonché convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

promuovere e organizzare progetti di ricerca, congressi, convegni e altre manifestazioni, anche a livello internazionale;

- gestire direttamente o indirettamente spazi operativi funzionali al perseguimento delle finalità della Fondazione;

- stipulare nelle forme di legge convenzioni per l'affidamento a terzi di specifiche attività coerenti con il presente Statuto;

- operare per istituire premi, borse di studio e assegni di ricerca per favorire gli studenti e i laureati che intendono prepararsi ad accedere alle carriere e alle professioni proprie delle amministrazioni pubbliche;

- reperire da fonti pubbliche e private ulteriori mezzi finanziari utili al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

2. Il patrimonio è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione delle sue finalità.

3. L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o in qualsiasi altra forma sono disciplinati per contratto tra il concedente e la Fondazione. Il contratto stabilisce le modalità di utilizzazione del bene.

Articolo 6

Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione è costituito:

a. dagli apporti di qualsiasi natura effettuati a tale titolo da uno o più Fondatori o da uno o più Partecipanti in sede di atto costitutivo ovvero successivamente;

b. dai contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici nazionali, anche territoriali, nonché di altri enti e organismi sovranazionali, con vincolo incrementativo del Fondo di dotazione;

c. dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati secondo le norme del presente Statuto, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, provenienti da enti e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Gestione e che il Consiglio stesso decida di imputare ad incremento del Fondo di dotazione;

d. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il Fondo di dotazione.

2. La Fondazione cura la salvaguardia nel tempo dell'integrità del Fondo di dotazione.

Articolo 7

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dal contributo annuale erogato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza istituito dall'art. 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché da tutti gli altri introiti, provenienti da enti e privati che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

- dagli ulteriori apporti e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti territoriali e di altri enti pubblici che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dai contributi **facoltativi** in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai

Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal Consiglio di Gestione, sono accompagnati dalla relazione del Consiglio medesimo e del Collegio dei revisori dei conti e sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

4. Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è redatto in conformità ai principi previsti dal codice civile in materia di società di capitali.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

6. Gli avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripianamento di eventuali perdite degli esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima.

7. È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del Fondo di dotazione, nonché di ogni altro fondo o riserva, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 10

Fondatori

1. Sono Fondatori:

- L’Università degli Studi di Napoli Federico II;
- La Sapienza – Università di Roma;
- L’Università degli Studi di Palermo;
- L’Università degli Studi di Foggia;
- L’Università della Calabria “Campus di Arcavacata”.

2. Successivamente alla costituzione della Fondazione possono ottenere la qualifica di Fondatori altre università o enti di ricerca italiani e stranieri che contribuiscano all’accrescimento delle disponibilità patrimoniali della Fondazione nelle forme e nella misura minima per tempo fissata dal Consiglio di Gestione.

3. L’attribuzione della qualifica di Fondatore, ai sensi del comma che precede, è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Gestione, ove vi sia conforme unanime avviso dei fondatori già presenti.

Articolo 11

Partecipanti

1. La qualifica di Partecipanti è attribuita agli enti locali, alle persone giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti di qualsiasi natura e tipologia, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della

medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I soggetti che hanno aderito inizialmente al progetto senza assumere la veste di Fondatori sono partecipanti di diritto, ferma rimanendo la contribuzione periodica nelle modalità e misure stabilite annualmente dal Consiglio di Gestione.

3. Il Consiglio di Gestione ha facoltà di determinare con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per natura e categorie di partecipazione alla Fondazione.

4. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti conformi alle attività della Fondazione e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Gestione.

5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 12

Prerogative dei Partecipanti

1. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi ed eventuali centri di documentazione. Possono inoltre partecipare alle iniziative della Fondazione e hanno diritto a ricevere le pubblicazioni da essa curate.

2. I Partecipanti prendono parte alle adunanze dell'Assemblea, di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 13

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Gestione delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e ai doveri derivanti dal presente Statuto, quali:

- obbligo di corrispondere le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- conformità di ogni condotta agli scopi della Fondazione di cui all'articolo 3 e al dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- soppressione, trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. Fondatori e Partecipanti hanno facoltà di recedere, in ogni momento, dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso avviene mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata al Consiglio di Gestione. Il recesso ha effetto dalla data del ricevimento della comunicazione.

4. Il venir meno della qualità di membro della Fondazione non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell'ente.

5. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14

Contribuzioni periodiche

1. Il Consiglio di Gestione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di finanziamento delle attività ordinarie.

Articolo 15

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Coordinatore Scientifico;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 16

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai Rettori, o loro delegati, degli atenei Fondatori di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del presente Statuto, nonché dai rappresentanti dei Partecipanti alla Fondazione.

2. L'assemblea è organo di indirizzo generale della Fondazione.

In particolare, l'Assemblea:

- formula indirizzi su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché pareri consultivi su richiesta del Consiglio di Gestione ovvero del Coordinatore Scientifico;
- nomina i componenti del Consiglio di Gestione, nonché il Presidente e il Coordinatore Scientifico della Fondazione, scegliendoli tra i componenti del Consiglio di Gestione;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- delibera in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

- predisposti dal Consiglio di Gestione;
- delibera in ordine alle modifiche statutarie;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Art. 17

Modalità di convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, presso l'Università di Napoli Federico II, dal Presidente della Fondazione per propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con lettera raccomandata, telegramma o mediante posta elettronica. In caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e ne recano l'ordine del giorno. In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano a titolo consultivo anche i componenti del Consiglio di Gestione e il Coordinatore Scientifico.
- 3 L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di quattro componenti. In ogni caso per la validità della seduta è necessario che il maggior numero dei presenti sia espressione dei Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, fermo rimanendo che deve votare a favore la maggioranza dei fondatori.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

6. Delle riunioni è redatto verbale firmato da chi presiede la seduta e dal segretario della stessa.

7 Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici.

Articolo 18

Consiglio di Gestione – Composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da cinque membri nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo dagli Atenei Fondatori di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Statuto e, nel prosieguo, nominati dall'Assemblea esclusivamente tra i soggetti designati dai medesimi Atenei Fondatori, con deliberazione adottata a maggioranza semplice;

2. I componenti di prima nomina del Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla costituzione della Fondazione, salvo dimissioni o revoca anche senza giusta causa. I mandati dei Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

3. A partire dal sesto esercizio successivo alla costituzione della Fondazione i componenti del Consiglio di Gestione restano in carica per tre anni.

4. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati per più mandati.

5. In caso di dimissioni, revoca, decadenza, ovvero altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Assemblea provvede, nel rispetto delle designazioni e dei criteri di cui al primo comma del presente articolo alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica per la parte residua del mandato.

Articolo 19

Poteri del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione detiene tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre ed approvare i programmi generali di attività e gli obiettivi della Fondazione;
- definire operativamente con il Coordinatore Scientifico l'organizzazione delle attività richiamate dall'articolo 4, comma 1 del presente Statuto;
- approvare, su proposta del Coordinatore Scientifico, i moduli relativi all'attività formativa svolta dalla Fondazione e designare i singoli coordinatori dei moduli;
- istituire, su proposta del Coordinatore Scientifico, eventuali Comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività connessi perseguimento delle finalità della Fondazione;
- nominare, su proposta del Coordinatore Scientifico, i membri del Comitato Scientifico, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
- curare e sviluppare i rapporti tra gli Atenei Fondatori, nonché tra questi e i soggetti Partecipanti;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, nonché le connesse relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre ed approvare i regolamenti della Fondazione, previa acquisizione del parere del Coordinatore Scientifico;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione alla Fondazione, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario, nonché le quote periodiche di contribuzione dovute dai membri della Fondazione;
- nominare un direttore amministrativo, scegliendolo fra personale con caratteristiche di elevata professionalità nella organizzazione di strutture complesse con compiti di formazione; designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- stipulare convenzioni con enti e istituzioni che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, nonché con istituti italiani e stranieri

di rilevanza culturale e scientifica, per l'attuazione dei programmi di attività annuali;

- costituire e fissare l'indirizzo degli uffici della Fondazione;
- deliberare in ordine a tutti gli altri compiti e settori attribuiti alla sua competenza dal presente Statuto;

3. Per la maggiore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può attribuire a singoli componenti deleghe di carattere operativo per lo svolgimento di sue singole competenze, ovvero finalizzate a sovrintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa.

Articolo 20

Modalità di funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con lettera raccomandata, telegramma o mediante posta elettronica, con indicazione della data e del luogo dell'adunanza. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

3. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Il Consiglio di Gestione si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi. Esso è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente ovvero da altro Consigliere designato dal Consiglio.

5. Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto verbale firmato da chi presiede la seduta e dal segretario della stessa.

6. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici.

Articolo 21

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è scelto tra i componenti del Consiglio di Gestione di cui all'art. 18 del presente Statuto, ed è individuato dai Fondatori in sede di costituzione e successivamente dall'Assemblea. Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

2. Il Presidente presiede il Consiglio di Gestione e ne determina l'ordine del giorno. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. In particolare, il Presidente:

- promuove, coordina e supervisiona lo sviluppo generale delle attività e dei programmi della Fondazione;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione, nel rispetto delle competenze attribuite agli organi della Fondazione dal presente Statuto;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri enti e società, sia nazionali che europee o internazionali, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- esercita ogni altra funzione non espressamente riservata dallo Statuto ad altri organi della Fondazione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 22

Coordinatore Scientifico

1. Il Coordinatore Scientifico è l'organo della Fondazione che propone e dà esecuzione alle determinazioni dell'Ente, ferme restando le competenze del Consiglio di Gestione.
2. Il Coordinatore Scientifico è membro del Consiglio di Gestione ed è nominato dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione e, per il prosieguo, dall'Assemblea, esclusivamente tra i soggetti componenti del Consiglio di Gestione di cui all'art. 18 del presente Statuto. Dura in carica cinque anni e può essere confermato.
3. Il Coordinatore Scientifico esercita le seguenti funzioni:
 - propone al Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente, specifici programmi, obiettivi e attività, curandone la successiva esecuzione negli aspetti scientifici e formativi;
 - propone al Consiglio di Gestione moduli relativi all'attività formativa svolta dalla Fondazione, per l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione;
 - propone al Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente, i coordinatori dei moduli relativi all'attività formativa;
 - propone al Consiglio di Gestione l'istituzione di eventuali Comitati tecnici e consultivi per singoli progetti o settori di attività;
 - propone al Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente, i membri del Comitato Scientifico;
 - assume le decisioni di spesa in relazione all'andamento del programma per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza e dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, sulla base delle deleghe conferite dal Consiglio di Gestione e nella misura da questo determinata;
 - cura i contatti scientifici e culturali esterni della Fondazione, anche attraverso il conferimento d'intesa con il Presidente di incarichi di ideazione, approfondimento e ricerca;

- sviluppa la realizzazione da parte della Fondazione di convegni, congressi, progetti di ricerca, pubblicazioni e, più in generale, la diffusione pubblica delle attività e dei risultati conseguiti dalla Fondazione;
- presenta, ogni sei mesi, una relazione scritta al Consiglio di Gestione sullo svolgimento delle attività scientifiche, formative e promozionali della Fondazione.

Articolo 23

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico svolge l'attività consultiva e di proposta della Fondazione ed è composto sino ad un massimo di dieci componenti, nominati dal Consiglio di Gestione su proposta del Coordinatore Scientifico.
2. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra soggetti di alta qualificazione scientifica e professionale sia in ambito giuridico, sia in ambito economico e tributario.
3. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica cinque anni, salvo dimissioni o revoca e sono confermabili. In caso di singole cessazioni anticipate i componenti surrogati rimangono in carica per la parte residua del mandato.
4. Presidente del Comitato Scientifico è il Coordinatore Scientifico.
5. Il Comitato Scientifico provvede, sulla base delle indicazioni e delle richieste del Consiglio di Gestione e del Coordinatore Scientifico, a:
 - suggerire programmi e obiettivi per l'attività didattica della Fondazione;
 - promuovere forme di valutazione delle attività scientifiche, formative e didattiche;
 - svolgere ogni altra attività di valutazione e promozione delle attività della Fondazione e rilasciare allo scopo pareri sulle questioni sottoposte alla sua valutazione anche dagli altri organi della Fondazione.
6. Il Comitato Scientifico è convocato d'iniziativa del Presidente del Comitato stesso o su richiesta di due terzi dei suoi componenti, con lettera raccomandata, telegramma o mediante posta elettronica. Esso è validamente costituito con la

presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto verbale firmato da chi presiede la seduta e dal segretario della stessa.

8. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici.

Articolo 24

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti nominati per tre anni dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili, di cui uno già designato alla funzione di Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo nonché il rendiconto economico e finanziario, redigendone la relazione di accompagnamento e compie le verifiche di cassa con periodicità trimestrale. Degli accertamenti eseguiti è dato atto mediante redazione di processo verbale.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 25

Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie tra la Fondazione e i suoi organi, nonché quelle tra i Fondatori e i Partecipanti relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, purché riguardanti materie compromettibili in arbitrato, sono deferite a un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto

congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

2. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità.

3. La sede dell'arbitrato è Napoli.

Articolo 26

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che nomina anche il liquidatore, a fini di pubblica utilità.

2. I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 27

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 28

Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione possono immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinati in sede di Atto costitutivo fino a successiva integrazione, per un anno a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione.